




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 11 DEL 05/09/2019

OGGETTO: Divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine, in tutta l'area demaniale marittima, partendo dall'arenile zona Faro di Jesolo fino all'arenile fronte Via Carmen Frova, dalle ore 13,00 alle ore 20,00, del giorno 15 Settembre 2019, in occasione della manifestazione " JESOLO AIR SHOW" .

POLIZIA LOCALE E MESSI
IL SINDACO

Premesso che sempre più frequenti sono i fatti tragici che coinvolgono spettatori partecipanti ad eventi pubblici e conseguentemente alle circolari e alle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare un sereno svolgimento della manifestazione anche con l'adozione di provvedimenti;

Rilevato dall'esame dei fattori di rischio del "Piano di Sicurezza" (Safety), predisposto da questo ente, per la manifestazione che si terrà in Jesolo, il 14 e 15 corrente mese, denominata " **JESOLO AIR SHOW**", di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica, in determinate aree della città interessate da flusso di persone in relazione allo svolgimento di questo evento, di adottare con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni nella detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto altresì che le bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e nelle lattine, possono essere consumate in loco, aree pubbliche, ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, possono essere abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano per il litorale;

Rilevati i fatti di ordine pubblico in generale, vista la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, del 03.09.2019, fatta per la preparazione dell'evento in questione, indetta dalla Prefettura di Venezia, dalla quale è emerso l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare e prevenire situazioni di pericolo;

Viste le esperienze pregresse degli anni scorsi, che per tale manifestazione giungono in città, decine di migliaia di persone, e pertanto dover assicurare il massimo della sicurezza;

Ritenuto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta

tranquillità e sicurezza lo spettacolo e, che la situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Visto il Nulla Osta della Prefettura di Venezia prot. n. 250/GAB/2019 del 4/6/2019 per l'adozione del presente atto assunto al protocollo generale n. 2019/63778 del 5/9/2019

ORDINA

Dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del 15 Settembre 2019

- 1) Che in tutta l'area demaniale marittima, (arenile), partendo dal Faro di Jesolo fino a Via Carmen Frova, dalle ore 13,00 alle ore 20,00, sia vietata la detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine, in occasione della manifestazione "JESOLO AIR SHOW".**
- 2) Che nelle zone indicate al punto 1, i titolari dei pubblici esercizi effettuino la somministrazione delle bevande in bicchieri di vetro, esclusivamente all'interno delle aree di loro pertinenza.**

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 giorni dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

IL DIRIGENTE della P.L.
Com.te dott. Claudio VANIN



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.